

CDVI SEDUTA

(Pomeridiana)

SABATO 2 AGOSTO 1958

Presidenza del Presidente ALESSI

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

**Disegno di legge: « Stati di previsione dell'entra-
ta e della spesa della Regione siciliana per lo
anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giu-
gno 1959 » (470) (Seguito della discussione):**

	Pag.
PRESIDENTE	3530, 3531, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3544, 3546, 3547, 3548
CASTIGLIA	3531
LO GIUDICE *, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	3535, 3536, 3537
NICASTRO *	3535, 3536
CIPOLLA *	3537
BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla coopera- zione ed alla previdenza sociale	3538
FRANCHINA	3538
(Votazione segreta)	3547
(Risultato della votazione)	3547
LA LOGGIA, Presidente della Regione	3547, 3548
Interpellanza (Annunzio di presentazione)	3529

La seduta è aperta alle ore 18,35.

PRESIDENTE. Comunico che il processo verbale della seduta precedente sarà letto nella seduta successiva.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza presentata alla Presidenza.

CIPOLLA, segretario ff.:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale, per sapere se non intendano immediatamente disporre una approfondita inchiesta per accettare quale sia la reale situazione organizzativa ed amministrativa della Cassa mutua provinciale coltivatori diretti di Messina, con particolare riferimento ai seguenti fatti:

1) gli amministratori della Cassa mutua hanno convocato l'Assemblea per l'approvazione dei bilanci 1957 senza sottoporli all'approvazione del collegio sindacale;

2) alcuni componenti del Collegio sindacale non sono stati autorizzati, malgrado le richieste fatte, a prendere visione dei documenti ed atti amministrativi e quindi ad esercitare le loro funzioni di controllo;

3) i sindaci non sono stati invitati a presentare alle sedute del Consiglio di amministrazione in cui venne approvato il bilancio né all'Assemblea in cui, tra l'altro, venne disposta la sostituzione di due di essi;

4) è stato eletto sindaco un dipendente del Presidente della Cassa Mutua;

5) le elezioni per le mutue comunali non sono state regolari perché:

a) le liste elettorali non erano costituite dall'originale matricola della copia rilasciata dall'Ufficio dei contributi unificati, ma da elenchi compilati dalla mutua provinciale;

b) gli avvisi pubblici per le elezioni spesso non esistevano, le liste elettorali erano segrete, i seggi vigilati da estranei alle mutue;

c) le liste non gradite sono state ovunque escluse con motivi speciosi o con false attestazioni, come si evince da numerosi ricorsi presentati all'Assessore al lavoro da mutuati di Milazzo, Castemola, Antillo, ecc.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se gli onorevoli interpellanti non intendano, per la difesa dei diritti dei mutuati e per il buon andamento delle mutue comunali e provinciali, sciogliere gli attuali organi delle Mutue provinciali e di quelle Mutue comunali, le cui irregolarità fossero accertate, provvedendo ad indire subito nuove elezioni in un clima di rispetto delle norme democratiche e nella più stretta osservanza della legge ». (355).

SACCÀ - TUCCARI - CIPOLLA - OVAZZA - CORTESE.

Seguito della discussione del disegno di legge : « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (470).

PRESIDENTE. Essendo stata approvata nella seduta precedente la tabella B, deve procedersi alla votazione sull'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 2. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 3:

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale,

sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 3. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 4:

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R. D. 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 4. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 5:

Art. 5.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previ-

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

sione della spesa, i fondi inseriti al capitolo n. 36 della rubrica « Bilancio ».

Per gli effetti del comma precedente, lo Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inseriti al predetto capitolo n. 36.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 5. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 6:

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1958-59 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nello ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 40 del predetto stato di previsione della spesa.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 6. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Onorevole Castiglia, la prego di voler precisare ove ritiene che debba inserirsi l'articolo aggiuntivo da Ella presentato ed annunziato nella seduta antimeridiana del 1° agosto.

CASTIGLIA. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dà atto del ritiro. Prego l'onorevole, Vice Presidente della Regione, di volere precisare ove ritiene che debbano inserirsi gli articoli aggiuntivi da lei presentati.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Chiedo che gli articoli aggiuntivi da me proposti senza indicazione di numero, sia-

no votati subito dopo l'articolo 47 e, pertanto, siano considerati come articolo 47 bis, l'articolo aggiuntivo annunziato nella seduta antimeridiana del 1° agosto, il quale inizia con le parole: « è autorizzato in favore dell'Ente per la Riforma agraria in Sicilia... », e come articolo 47 ter quello annunziato nella seduta antimeridiana di oggi il quale inizia con le parole: « Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B... ».

PRESIDENTE. Resta così stabilito.

Leggo l'articolo 7:

Art. 7.

L'Assessore regionale per il bilancio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è autorizzato a contrarre, con gli Istituti di credito previsti dal citato articolo 13 e con le modalità nello stesso indicate, prestiti per il complessivo importo di milioni 7.100 necessari per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, concernente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 7. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 8:

Art. 8.

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1953, n. 24, concernente la erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000 che si inscrive al capitolo n. 557 (rubrica « Presidenza della Regione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 8. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

Leggo l'articolo 9:

Art. 9.

La quota di cui alla lettera c) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita per lire 63.333.000 al capitolo n. 558 (rubrica « Presidenza della Regione ») e per lire 96.667.000 al capitolo n. 708 (rubrica « Lavori Pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 9. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 10:

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e per le finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 70.000.000 che si inscrive al capitolo n. 562 (rubrica « Affari Economici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 10. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 11:

Art. 11.

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 500.000.000 che si inscrive al capitolo n. 578 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 11. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 12:

Art. 12.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 38, e per le finalità della legge stessa e di quella 3 luglio 1950, n. 50, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 50 milioni che si inscrive al capitolo n. 579 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 12. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 13:

Art. 13.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 200 milioni che si inscrive al capitolo n. 580 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 13. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 13 bis presentato dal Vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice, in precedenza annunciato:

Art. 13 bis.

« Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 500.000.000 che si inscrive al capitolo n. 580 bis (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ».

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 13 bis. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 14:

Art. 14.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 582 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 14. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 15:

Art. 15.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 350.000.000 che si inscrive al capitolo numero 584 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 15. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 15 bis, presentato dal vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice ed in precedenza annunciato:

Art. 15 bis.

« Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5, concernente concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 80 milioni che si inscrive al capitolo 584 bis (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge ».

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 15 bis. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 16:

Art. 16.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 587 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 16. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 17:

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la manna è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 3.000.000 che si inscrive al capitolo n. 592 (rubrica

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

«Agricoltura») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 17. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 18:

Art. 18.

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47, concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 150.000.000 che si inscrive per lire 75 milioni al capitolo n. 594 e per lire 75.000.000 al capitolo n. 595 (rubrica «Agricoltura») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 18. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 19:

Art. 19.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 44.000.000 (rubrica «Agricoltura») che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 596	L. 2.000.000;
Cap. n. 597	L. 1.000.000;
Cap. n. 598	L. 8.000.000;
Cap. n. 600	L. 2.000.000;
Cap. n. 602	L. 6.000.000;
Cap. n. 603	L. 20.000.000;
Cap. n. 604	L. 5.000.000.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 19. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 20:

Art. 20.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, e per le finalità previste dall'articolo stesso, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 616 (rubrica «Agricoltura») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare mettoto ai voti l'articolo 20. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 21:

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 618 (rubrica «Amministrazione Civile») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 21. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 22:

Art. 22.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relative a provvidenze straordinarie per lo sviluppo turistico delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 140.000.000 che si inscrive per lire 100.000.000 al capitolo n. 619 e per lire 40.000.000 al capitolo n. 620 (rubrica «Amministrazione Civile») dello stato di

previsione della spesa annesso alla presente legge.

Leggo l'emendamento sostitutivo presentato dal Vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice, già annunciato:

« Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 140 milioni che si inscrive per lire 100 milioni al capitolo 619 e per lire 40 milioni al capitolo 620 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge ».

(E' approvato)

Non avendo alcuno chiesto di parlare sullo emendamento sostitutivo, testè letto: lo metto ai voti. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

Leggo l'articolo 23:

Art. 23.

E' autorizzata la spesa di lire 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della valle dei templi di Agrigento per l'anno 1959, che si inscrive al capitolo n. 623 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Questa mattina è stata votata la tabella B) proposta dal Governo con l'accoglimento di numerosi emendamenti; mi accorgo, adesso, che si stanno leggendo ed approvando le cifre di alcuni articoli senza apportarvi le conseguenti, necessarie modifiche.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. A ciò si provvede in sede di coordinamento.

NICASTRO. Il coordinamento va fatto prima, non già dopo l'approvazione della legge. Noi stiamo approvando alcune cifre di capitoli che non sono state modificate in rapporto alle cifre approvate in sede di votazione dei singoli capitoli. Desidero, quindi, che si proceda alle necessarie rettifiche. A ciò deve, altresì, procedersi in dipendenza della mancata approvazione del disegno di legge numero 484, concernente « Provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza ». Faccio, pertanto, riserva formale sulla validità di tutte le norme che siano in contrasto con le votazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro la prego di volere accomodarsi alla tribuna, affinché io possa intendere il suo pensiero.

NICASTRO. Ieri l'Assemblea ha respinto un disegno di legge con cui si prorogava una precedente legge. Faccio riserva formale, quindi, sulla validità delle norme inserite nella legge di bilancio contrastanti con la decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Giudice chiede di parlare. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, circa il secondo rilievo sollevato dal collega Nicastro, posso tranquillizzarlo nel senso che il Governo ha già presentato gli emendamenti conseguenti alla mancata approvazione del disegno di legge numero 484. Abbiamo presentato, infatti, un emendamento al capitolo 84 dell'entrata, con una riduzione di lire un miliardo 600 milioni e dei correlativi emendamenti riduttivi, della tabella B. Non vi è quindi, alcun problema, né alcuna riserva da sollevare in questa sede. In quanto poi alla prima questione sollevata, cioè a dire quella relativa alla diversità delle cifre previste nei capitoli di bilancio e successivamente modificate, il Governo si riserva così come ha fatto sempre, prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, di chiedere che in sede di coordinamento, si proceda alle modifiche conseguenziali all'approvazione della tabella B. Invece di farle in sede finale, signor Presidente, la facciamo in questa sede, e pertanto il Go-

verno chiede formalmente che codesta Presidenza si compiaccia di apportare quei coordinamenti formali, che derivano dall'approvazione degli emendamenti relativi alla tabella B, secondo la normale prassi che abbiamo seguito da anni in questa Assemblea.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge non approvata dall'Assemblea, dice testualmente così: « Le disposizioni della legge regionale 26 gennaio 1953, numero 2, e successive modificazioni ed aggiunte, sono prorogate fino al 30 giugno 1968 ». Le successive modificazioni ed aggiunte si riferiscono a tutte quelle leggi che sono state successivamente presentate sotto forma di articoli delle varie leggi di bilancio, con i quali sono stati aumentati gli stanziamenti previsti dalla legge originaria. Non si debbono, pertanto, depennare dal bilancio solamente le spese relative ad un miliardo e 600 milioni, bensì anche tutte quelle spese che si riferiscono alle modificazioni ed aggiunte apportate alla legge del 1953.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, su questa precisa indicazione dell'onorevole Nicastro, può dare alla Presidenza dell'Assemblea qualche chiarimento?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, la legge che la Assemblea ha respinto prevedeva la proroga della legge base con le modifiche che, alla medesima, erano state apportate. E' vero che con legge successiva fu apportata una modifica alla legge del 1953; è anche vero, però, che in sede di bilancio, qualche anno addietro, (non ricordo se nell'esercizio 1956-57, o 1955-56), fu stabilito che, in aggiunta allo stanziamento ordinario, se ne prevedeva uno ulteriore di 300 milioni. Non si intese con detto stanziamento, modificare la precedente legge, bensì si volle prevedere un ulteriore stanziamento di 300 milioni, in via permanente. Ciò fu fatto con la legge di bilancio. Si sarebbe, allora, potuto discutere se fosse stato possibile fare ciò con la legge di bilancio, ed in realtà la cosa è discutibile. Sino all'anno scorso, però, l'Assemblea aveva instaurato la prassi, nel

senso, cioè, che si potevano modificare le leggi sostanziali con le leggi di bilancio. Nel bilancio in esame non è stata inserita alcuna norma sostanziale, essendosi, da parte di tutti convenuto sulla necessità di non introdurre norme del genere nella legge formale. La norma approvata dall'Assemblea ed inserita, a suo tempo, nella legge di bilancio, è valida, indipendentemente da quella legge, perché non si agganciava ad essa; tanto è vero che quella legge aveva una durata limitata nel tempo, cioè a dire di 5 anni, mentre, invece, la norma inserita nella legge di bilancio che stabiliva, con le stesse finalità della legge, un ulteriore stanziamento di 300 milioni, stabiliva tale stanziamento a tempo indeterminato, cioè a dire come stanziamento permanente. Di conseguenza, quella norma aveva una piena autonomia, rispetto alla legge base. Ora, è stata respinta dall'Assemblea la proroga della legge base non già la modifica che inserimmo nella legge di bilancio. Pertanto, ove si volesse abrogare tale ultima norma, si dovrebbe disporre ciò con una norma *ad hoc*.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lo Giudice, se io ho capito bene praticamente Ella non è in disaccordo con l'onorevole Nicastro, su un punto di fatto, e cioè che dal bilancio sono stati depennati sia nell'entrata che nella spesa, gli stanziamenti e le spese inerenti alla legge base, mentre, invece, sarebbero rimasti gli stanziamenti e le spese in dipendenza delle successive modificazioni a quella legge.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Non si tratta di modificazioni, bensì di nuovi stanziamenti disposti in dipendenza di una norma inserita nella legge di bilancio. Con tale norma si stabiliva, autonomamente dalla legge base, uno stanziamento permanente di 300 milioni. Giova, al riguardo, sottolineare che, mentre la legge-base aveva un valore limitato nel tempo, la norma della legge di bilancio stabiliva, invece, uno stanziamento di 300 milioni a tempo indeterminato. Questo fatto già dimostra l'autonomia di questa norma rispetto alla norma-base. Ora, non approvando la legge di proroga, l'Assemblea non ha voluto mantenere in vita la legge-base.

PRESIDENTE. Perchè ha chiesto la proroga di una legge che non aveva termine?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, noi abbiamo chiesto la proroga della legge che andava a scadere il 30 giugno.

PRESIDENTE. Le successive modificazioni ed aggiunte, quali sono?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Signor Presidente, sono state apportate alcune modifiche alla legge-base.

PRESIDENTE. Mi può dare una indicazione?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Si, signor Presidente. Nel codice, a pagina 404, è pubblicata la legge-base, la legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, che è stata modificata con la legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, su questa questione mi riservo di esaminare i testi, in quanto la questione è esposta dal Governo in modo radicalmente diverso da come è stata prospettata dall'onorevole Nicastro. Per quanto, poi, riguarda l'adeguamento delle cifre al risultato del voto sulla tabella B e della tabella A, indubbiamente non si può contestare la prassi di demandare al Presidente dell'Assemblea gli adattamenti di tutti quei risultati che fossero venuti in contraddizione nella sequenza delle votazioni. Questa mattina, invece, non si è proceduto ad una sequenza alternata ed imprevista di votazioni, bensì all'assunzione, da parte del Governo, di una linea particolare di condotta. Poiché l'Assemblea non è concorde nell'affidare tale incarico al Presidente dell'Assemblea, essendo state avanzate delle riserve formali, mentre vado a consultare i testi; vorrei pregarla di esaminare gli articoli che abbiamo votato, che sono del resto pochi, in modo da identificare le modifiche da apportare, ciò al fine di farne prendere atto all'Assemblea.

BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Si è sempre dato mandato al Presidente.

PRESIDENTE. Senta, di corbellerie ne sono state fatte tante e sempre; questo non vuol dire che sia costretto a farne anch'io. Non mi dica queste cose, onorevole Bonfiglio.

BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Creda pure che non è una corbelleria quella di demandare alla Presidenza il coordinamento delle norme di una legge.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione del Presidente della Regione su una circostanza, che secondo me, è illuminante per quanto riguarda l'interpretazione data dall'onorevole Nicastro alla questione. Se ben ricordiamo, ieri, dopo che la Assemblea respinse un primo emendamento del Governo, questo presentò un successivo emendamento, che prevedeva tre diversi momenti nel finanziamento della legge. Un primo periodo era affidato alla proroga della sovraddizionale; un secondo periodo, credo di un anno, era sì basato sui fondi ordinari del bilancio, ma il suo ammontare era determinato dal gettito della superaddizionale nello anno precedente. Poi, diceva l'emendamento, onorevole Presidente, come ultima considerazione, che per gli anni successivi, si sarebbe provveduto con stanziamenti deliberati con legge di bilancio. L'approvazione dell'emendamento in base all'impostazione data dal Governo, poteva permettere all'Assemblea di inserire, con legge di bilancio, ulteriori stanziamenti. Respinta la legge, è venuta meno, anche, la possibilità che l'Assemblea, con propria deliberazione, inserisca, in questi capitoli, qualsiasi somma. Il Governo era di accordo su questa impostazione, poiché riteneva che la legge sarebbe stata approvata dalla Assemblea. Respinta la legge da parte della Assemblea, il Governo smentisce oggi quella che, fino al pomeriggio di ieri, fu la sua impostazione, risultante nell'emendamento approvato dall'Assemblea e che poi fu superato dal voto contrario alla legge nel suo complesso. Quindi, oggi non abbiamo più neanche la possibilità, per ammissione, dello stesso emendamento La Loggia, di inserire, in un capitolo di bilancio, una sola lira di spesa per una

legge che ormai non esiste più. Ove, nella prossima sessione, il disegno di legge venisse ripresentato, con modalità diverse e l'Assemblea l'approvasse, si potrebbero inserire appropriate variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, Ella non ha considerato quello che ha detto l'onorevole Lo Giudice. Questi ha precisato — poi andremo a consultare le fonti — che la legge fondamentale ha avuto di seguito aggiunte e modificazioni, ma indipendentemente da ciò vi sono state delle inserzioni nei passati bilanci in modo autonomo. Questo è l'accertamento che io vado a fare. Allora, in questo caso, le tesi pur convergendo in diritto, non convergono in fatto.

BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Onorevole Presidente desidero richiamare la sua attenzione sull'altra questione concernente la necessità di apportare al disegno di legge le modifiche conseguenti all'approvazione dei vari emendamenti alla tabella B). Si tratta di opera materiale che, credo, possa farsi, come sempre, e in sede di coordinamento, dandone mandato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Come Ella sa il bilancio è stato approvato quasi sempre alle due o alle tre del mattino, per cui l'Assemblea, non avendo la possibilità di effettuare seduta stante il coordinamento, ne dava mandato alla Presidenza. Io chiedo all'onorevole Bonfiglio, data che è stata fatta una contestazione dalla tribuna e formulata una riserva, di sottolinearmi le modifiche da apportare all'articolo del disegno di legge, si da farne prendere atto all'Assemblea, ciò per evitare che per lo avvenire possano essere infirmate le presenti votazioni, dato che, come Ella sa, procediamo in clima di notevole dissenso. Essendo stata avanzata una formale riserva è mio dovere tutelare il bilancio da tali riserve.

BONFIGLIO, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Vossi-

gnoria stamattina ha letto tutti gli emendamenti, uno per uno, e li ha messi in votazione per appello nominale e proprio neanche a farlo apposta c'è stata quasi la unanimità dei voti, anche di coloro che ora formulano i riserve. Essendo tali votazioni ineccepibili, non resta che procedere alla modifica delle somme.

PRESIDENTE. Perchè non le modifichiamo? Siccome sono state fatte alcune votazioni non ho dubbio che si debba procedere al coordinamento delle cifre, non essendo stata formulata fino a quel momento alcuna riserva. Data l'espressa riserva è bene che si proceda alle modifiche dei restanti articoli.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io non ho motivo di disconoscere che, in effetti, nei passati bilanci si era proceduto, ma sempre sull'accordo di tutti i settori, di demandare, al Presidente dell'Assemblea, il coordinamento formale degli articoli. Poichè mi risulta che gli uffici stanno lavorando per la enucleazione di tutto quello che si attiene alle cifre, ed ho motivo di ritenere che entro una mezz'ora il lavoro potrà essere ultimato non trovo per quale motivo si debba questa volta ripristinare la prassi.

Sarei, pertanto, dell'opinione di dar luogo ad una sospensione di mezz'ora.

PRESIDENTE. In considerazione che è stata avanzata una richiesta formale da parte dell'onorevole Nicastro, ritengo opportuno di sospendere la seduta per procedere al coordinamento degli articoli; per quelli già votati sotoporò all'Assemblea l'approvazione delle necessarie modifiche. Invito nel mio ufficio il Vice Presidente della Regione e l'onorevole Nicastro per esaminare la questione sollevata in rapporto alla mancata approvazione del disegno di legge numero 484.

La seduta è sospesa per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,10).

La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi, come avete sentito, l'onorevole Nicastro, ha lamentato che avendo ieri l'Assemblea respinto il disegno di legge di proroga delle provvidenze in favore di enti di assistenza e beneficenza, cionondimeno restano compresi nel testo della legge di bilancio stanziamenti di spesa, in relazione non soltanto alla legge base, ma soprattutto alle successive aggiunte e modificazioni. Il Governo, replicando, ha fatto notare che non aveva nessuna esitazione ad ammettere che tutti gli impegni derivanti da quella legge e dalle successive aggiunte e modificazioni, non essendo stata approvata la legge di proroga, non potessero più trovare asilo nel nostro bilancio, ma soggiungeva che aveva provveduto tempestivamente alla soppressione di tutte le voci correlate, mantenendo soltanto la voce che, indipendentemente dalla legge base, era stata inserita con precedente legge di bilancio e con la quale si era provveduto allo stanziamento, senza termine finale, di 300 milioni di lire, per incombenze di carattere particolare.

Da ciò è sorta la questione se vi fossero altre aggiunte o modificazioni. Considerate le fonti legislative, informo l'Assemblea che le provvidenze in parola traggono origine dalla legge 26 gennaio 1953, numero 2, modificata, successivamente, dalla legge 28 dicembre 1953 numero 73 e quindi dalla legge regionale 2 aprile 1955, il che dimostra che il titolo, ove non vi fosse stata altra ragione, era legittimo, perché la legge originaria aveva successive modificazioni. Ma non basta. Con la legge 2 aprile 1955, numero 24, all'articolo 36, vennero apportate modificazioni alla legge originaria, sia quanto all'entrata, i cui fondi vennero impiungati, sia quanto al riparto che nella legge fondamentale era considerato su direttive legislative particolari che invece nella legge modificativa subirono una notevole modifica. Debbo aggiungere, inoltre, che la legge 11 dicembre 1956, numero 55, all'articolo 7, modificava sia negli stanziamenti, sia nelle percentuali, la legge originaria. Quindi, il titolo che noi ieri abbiamo esaminato e respinto trovava la sua giustificazione in base alle modificazioni ed aggiunte che la legge aveva subito. Invece l'unico stanziamento che è stato mantenuto è quello previsto all'articolo 36 della legge 2 aprile 1955, numero 24 che così dispone: « A decorrere dall'anno finanziario

1955-56, in aggiunta alla somma derivante dalla suddetta percentuale, è autorizzata per la stessa finalità, la spesa annua di lire 300 milioni ». Da tale articolo si deduce che lo stanziamento di 300 milioni, previsto in detto articolo 36, è indipendente, autonomo rispetto alla legge precedente. Pertanto, alla Presidenza sembra che, essendosi il bilancio, che sino ora abbiamo approvato, limitato allo stanziamento dei 300 milioni, che trae origine dalla legge 2 aprile 1955, ultimo capoverso dell'articolo 36, non si sia incorsi in alcuna contraddizione con la votazione negativa circa il disegno di legge numero 484. Questo per quanto riguarda l'incidente sollevato dall'onorevole Nicastro.

Per quanto riguarda, invece, l'altra parte delle osservazioni dello stesso onorevole Nicastro, da un esame comparato delle tabelle A e B, con gli emendamenti approvati stamattina ai vari capitoli, debbono apportarsi le seguenti rettifiche: l'articolo 9 del disegno di legge va soppresso perché superfluo, anzi superato ed in contraddizione con le votazioni di stamane. Quindi, prego l'Assemblea di prendere atto della inefficacia della votazione inerente a tale articolo 9 e del conseguente cambiamento di numerazione di tutti gli articoli successivi al nono. Tutti gli altri stanziamenti votati sino all'articolo 13 risultano conformi alle delibere di stamattina. All'articolo 14, la cifra di dieci milioni va rettificata in lire 15 milioni. All'articolo 19 la cifra di 44 milioni va sostituita con la cifra di lire 94 milioni e nello stesso articolo va aggiunto, nella elencazione dei capitoli, il capitolo 604 bis con lo stanziamento di lire 50.000.000. Invito, pertanto l'Assemblea di prendere atto delle superiori rettifiche che pongo ai voti. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(L'Assemblea approva)

Si riprende, allora, la discussione sull'articolo 23, di cui ho dato lettura. Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 24:

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di lire 18.000.000, per contributo a pareggio del bilancio del-

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

l'Azienda speciale della zona industriale di Catania per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo n. 629 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 24. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 25, precisando che alla cifra di lire 10.000.000 deve intendersi sostituita, in conseguenza di quanto in precedenza chiarito, la cifra di lire 5.000.000:

Art. 25.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000, per contributi a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo n. 630 (rubrica « Demanic ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 25 con la modifica da me precisata. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo aggiuntivo 25 bis, presentato dal vice Presidente, onorevole Lo Giudice e già annunciato:

Art. 25 bis.

« E' autorizzata la spesa di lire 2 milioni e 500 mila per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo 630 bis (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 25 bis. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 26, precisando che, alla cifra di lire 642.500.000, deve intendersi sostituita la cifra di lire 1.092.500.000:

Art. 26.

E' autorizzata la spesa di lire 642.500.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-1959, che si inscrive al capitolo n. 664 (rubrica « Foreste, Rimboschimento ed Economia Montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 26 con la modifica da me precisata. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 27, precisando che, alla cifra di lire 870milioni, deve intendersi sostituita la cifra di lire 940milioni e che le cifre, rispettivamente indicate nei capitoli 672 e 673 in lire 50 milioni e 120 milioni vanno intese per lire 100milioni e 140milioni:

Art. 27.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale predetto, la spesa di lire 870 milioni (rubrica « Igiene e Sanità »), che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 671 L. 700.000.000;

Cap. n. 672 L. 50.000.000;

Cap. n. 673 L. 120.000.000.

Non avendo alcuno chiesto di parlare met-

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

to ai voti l'articolo 27 con le modifiche da me preciseate. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 28:

Art. 28.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di lire 450.000.000 che si inscrive al capitolo n. 676 (rubrica « Igiene e Sanità ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 28. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 29, precisando che le cifre, rispettivamente di lire di lire 130 milioni, 30 milioni e 100 milioni, vanno rettificate in lire 200 milioni, 50 milioni e 150 milioni:

Art. 29.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, concernente la concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 130.000.000 che si attribuisce quanto a lire 30.000.000 e quanto a lire 100.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge predetta (capitoli nn. 685 e 686 della rubrica « Igiene e Sanità »).

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 29 con le modifiche da me preciseate. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 30:

Art. 30.

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile

1951, n. 21, rettificato con la legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10, concernente la costruzione e la gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 100.000.000 che si destina per le finalità del capitolo n. 709 (rubrica « Lavori Pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 30. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 31:

Art. 31.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, concernente la costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 711 (rubrica « Lavori Pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 31. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 32:

Art. 32.

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 37, concernente la concessione di contributi a favore dei comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 30.000.000 che si inscrive al capitolo n. 721 (rubrica « Lavori Pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare met-

to ai voti l'articolo 32. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(*E' approvato*)

Leggo l'articolo 33, precisando che la cifra di lire 500 milioni, va rettificata in lire un miliardo, che le cifre indicate alle lettere a), b) e c) rispettivamente in lire 40 milioni, 10 milioni e 450 milioni, vanno rettificate, in lire 80 milioni, 20 milioni e 900 milioni:

Art. 33.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1958 - 1959, in L. 500.000.000 che si attribuisce al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale »), da destinare:

a) quanto a L. 40.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri - scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonché per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di riimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri - scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 450.000.000 per gli altri cantieri - scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri - scuola sono adottati dall'Associazione regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 33 con le modifiche da me preciseate. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(*E' approvato*)

Leggo l'articolo 34, precisando che la cifra di lire 500 milioni va rettificata in lire un miliardo:

Art. 34.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, che si inscrive al capitolo n. 746 (rubrica « Lavoro, Cooperazione e Previdenza Sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo Siciliano per la Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con la osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinato alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50 per cento con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio Tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle

autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 34 con la modifica da me precisata. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 35, precisando che la cifra di lire 745 milioni 300 mila, va rettificata in lire 760 milioni e 300 mila e che la cifra indicata al capitolo 463 in lire 25 milioni, va rettificata in lire 40 milioni:

Art. 35.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa allo ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 745.300.000 (rubrica « Pubblica Istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 455	L. 610.000.000;
Cap. n. 456	L. 9.000.000;
Cap. n. 458	L. 500.000;
Cap. n. 459	L. 3.000.000;
Cap. n. 460	L. 4.000.000;
Cap. n. 461	L. 800.000;
Cap. n. 462	L. 10.000.000;
Cap. n. 463	L. 25.000.000;
Cap. n. 464	L. 3.000.000;
Cap. n. 765	L. 10.000.000;
Cap. n. 766	L. 70.000.000.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 35 con le modifiche da me preciseate. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 36:

Art. 36.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto re-

gionale per l'anno finanziario 1958-59, è fissato in lire 9.000.000 che si inscrive al capitolo n. 770 (rubrica « Pubblica Istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 36. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 37:

Art. 37.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nell'utilizzare la somma inserita al capitolo n. 774 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 37. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 38:

Art. 38.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, art. 3, lettera c) per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 780 (rubrica « Pubblica Istruzione ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 38. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 39:

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

Art. 39.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 40.000.000 che si inscrive al capitolo n. 539 (rubrica « Turismo, Spettacolo e Sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 39. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

**Presidenza del Vice Presidente
MAJORANA DELLA NICCHIARA**

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 40:

Art. 40.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 40. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 41:

Art. 41.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958

al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 41. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 42:

Art. 42.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 42. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 43:

Art. 43.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto lo appendice n. 3.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 43. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 44:

Art. 44.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto lo appendice n. 4.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 44. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 45:

Art. 45.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della valle dei templi di Agrigento per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Non avendo alcuno chiesto di parlare mettendo ai voti l'articolo 45. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 46:

Art. 46.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico - alberghiera per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto lo appendice n. 6.

Non avendo alcuno chiesto di parlare mettendo ai voti l'articolo 46. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 47, precisando che delle cifre del riepilogo, riportate nel disegno di legge, vanno rettificate le seguenti:

Entrate e spese effettive

Entrata	da L.	60.085.070.000
	in »	57.510.485.000
Spesa	da L.	67.185.070.000
	in »	72.338.885.000
Differenza da — L.		7.100.000.000
	in — »	14.828.400.000

Partite di giro

Entrata	da L.	28.060.066.670
	in »	28.321.566.670
Spesa	da L.	28.060.066.670
	in »	28.321.566.670

Riassunto generale

Entrata	da L.	95.245.136.670
	in »	92.932.051.670
Spesa	da L.	95.245.136.670
	in »	100.660.451.670
Differenza da — L.		—
a — L.		7.728.400.000

Art. 47.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	60.085.070.000
Spesa	»	67.185.070.000
Differenza — L.		7.100.000.000

Movimenti di capitali

Entrata	L.	7.100.000.000
Spesa	»	—
Differenza + L.		7.100.000.000

Partite di giro

Entrata	L.	28.060.066.670
Spesa	»	28.060.066.670
Differenza L.		—

Riassunto generale

Entrata	L.	95.245.136.670
Spesa	»	95.245.136.670
Differenza L.		—

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 47 con le modifiche da me preciseate. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 47 bis, presentato dal Vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice:

Art. 47 bis.

E' autorizzato, in favore dell'Ente per la Riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) il rimborso delle competenze al lordo dagli stessi corrisposte al proprio personale comunque distaccato presso l'Amministrazione centrale della Regione.

Al rimborso previsto dal comma precedente provvede l'Amministrazione Regionale del Bilancio, a richiesta degli Enti interessati. Dette richieste devono essere fatte per singoli nominativi, devono contenere l'indicazione dell'ammontare lordo e netto corrisposto mensilmente per tutto il periodo del distacco e devono essere munite della dichiarazione dell'interessato attestante l'avvenuta riscossione della somma netta mensile risultante dalla richiesta, nonchè della dichiarazione della Amministrazione centrale regionale competente dalla quale risulti che il nominativo cui la richiesta si riferisce ha prestato l'intera sua opera esclusivamente per l'Amministrazione centrale regionale e per l'intero periodo per il quale si richiede il rimborso.

A decorrere dal 5 agosto 1958 è vietato all'Amministrazione regionale di avvalersi di personale comunque distaccato, fatta eccezione per quello il cui distacco o comando sia previsto o da particolari disposizioni di legge o sia stato effettuato con decreto registrato alla Corte dei conti.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 47 bis. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 47 ter presentato dal Vice Presidente della Regione, onorevole Lo Giudice:

Art. 47 ter.

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B nei confronti della previsione dell'entrata di cui alla tabella A si fa fronte con gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori a quello in corso.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 47 ter. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Leggo l'articolo 48:

Art. 48.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1958.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non avendo alcuno chiesto di parlare metto ai voti l'articolo 48. Chi è favorevole, si alzi; chi è contrario, resti seduto.

(E' approvato)

Avverto che in sede di coordinamento sarà provveduto a modificare la numerazione degli articoli, in conseguenza degli articoli aggiuntivi approvati.

Presidenza del Presidente ALESSI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che con la seduta di oggi noi abbiamo superate il numero delle sedute tenute nelle altre legislature. E' vero che il lavoro si qualifica per il suo contenuto, ma al momento opportuno mi sarà dato, come è mio dovere, di qualificare anche la quantità di lavoro compiuto nella presente sessione e nell'attuale legislatura. Poichè con la seduta odiernea si varca il limite massimo delle sedute che si sono tenute nelle passate legislature, ho voluto ricordarlo a doveroso riconoscimento della assidua presenza e dell'assiduo impegno dei deputati di questa legislatura ai lavori della Assemblea.

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda ora alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso. Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca contrario.

In conformità ad un accordo raggiunto con tutti i Capi-gruppo, prego i deputati che intendano votare, di stare al loro posto.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Bucellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarrà - Grammatico - Guttadauro - Impalà Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana della Nicchiara - Majorana - Mangano - Marinese - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazzà Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messana - Messineo - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Sanguigno - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Astenuto: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiavo chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto.

Presenti	89
Astenuto	1
Votanti	88
Maggioranza	45
Voti favorevoli	44
Voti contrari	44

(L'Assemblea non approva)

L'onorevole Presidente della Regione chiede di parlare. Prego i deputati di prendere posto.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo sia necessaria una breve sospensione della seduta perchè il Governo intende valutare la situazione ai fini delle determinazioni che deve adottare.

PRESIDENTE. Quanto tempo ha chiesto signor Presidente?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo una mezz'ora di sospensione.

PRESIDENTE. Allora la seduta è sospesa fino alle ore 22.

(La seduta sospesa alle ore 21,30, è ripresa alle ore 22,50).

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, stamane in sede di discussione del disegno di legge concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana, il Governo ha creduto di dover controllare la sua maggioranza, ponendo la questione di fiducia sulla intera tabella B) con tutti i suoi emendamenti, cioè a dire in concreto sull'intera politica della spesa della Regione siciliana. Il Governo ritiene pertanto che il voto di questa sera che segue, a poche ore di distanza, un voto di fiducia non possa interpretarsi in senso politico. (Vivaci proteste a sinistra)

III LEGISLATURA

CDVI SEDUTA

2 AGOSTO 1958

D'AGATA. E' un voto politico! (*Commenti - Vivaci proteste a sinistra - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, onorevole Carnazza! (*Clamori a sinistra - proteste al centro ed alla destra - tumulto*) Prego i Questori di fare rispettare l'ordine e di fare sgombrare la tribuna del pubblico. (*Prosegue il tumulto*). La seduta è sospesa.

(*La seduta sospesa alle ore 22,55 è ripresa alle ore 23,10.*)

PRESIDENTE. Desidero invitare tutti i Gruppi perchè siano placati gli animi. Questa è un'Aula di parlamento e di discussione. La discussione è libera per tutti, nessuno escluso ed io ho il dovere, nell'interesse di tutti, di tutelare la libertà di parola e la libertà di critica alla parola che altri pronunzia. Quindi rivolgo un caldo appello ai colleghi perchè l'Assemblea regionale che, in ogni tempo, dette, rispetto a qualsiasi altra assemblea legislativa e politica, esempio di grande tolleranza, di rispetto e di libertà, di capacità di esercizio di questa libertà, di consentire che il Presidente della Regione, com'è suo diritto, continui nelle sue dichiarazioni, le quali, essendo motivate, danno il diritto a chiunque di prendere la parola sulle medesime. Ciò in quanto il Presidente si accingeva, non già a dare una comunicazione, bensì a chiarirne il significato. Onorevole Presidente, Ella può continuare nella sua dichiarazione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avevo poc'anzi iniziato ad esporre all'Assemblea che il Governo, avendo stamane, in sede di esame del disegno di legge concernente gli statuti di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1958-59, deciso di controllare la sua maggioranza, ponendo la questione di fiducia sull'intera tabella B), che rappresen-

ta e sintetizza l'intera linea di politica finanziaria e di politica economica del Governo, non può interpretare il voto di questa sera se non come un voto di natura tecnica (*Animati commenti dalla sinistra - Ripetuti richiami del Presidente*)

D'AGATA. E' un voto politico.

PRESIDENTE. Onorevole D'Agata, Ella potrà chiedere la parola e svolgere con libertà il suo apprezzamento.

CARNAZZA. Non lo ascoltiamo.

(*Clamori - Animata discussione in Aula - Tumulto.*)

LA LOGGIA, Presidente della Regione. A norma dell'articolo 94 della Costituzione della Repubblica...

MACALUSO. Lasci stare la Costituzione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. ...il voto negativo su una legge non impone l'obbligo delle dimissioni al Governo, tanto più in questa occasione in cui quel voto è stato svuotato da ogni carattere di valutazione politica. Il Governo, pertanto, resta al suo posto.

PRESIDENTE. Perdurando il tumulto, tolgo la seduta ai sensi dell'articolo 84 del regolamento.

La seduta è tolta alle ore 23,15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo